



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

L'Autorità nazionale anticorruzione (in prosieguo "Autorità" o "ANAC"), nella persona del Presidente Avv. Giuseppe Busia

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (in prosieguo CNR) nella persona del Presidente prof.ssa Maria Chiara Carrozza congiuntamente indicati come "Le Parti",

Visto

l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", i quali hanno individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, demandandole il compito di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art. 28, comma 3, in base al quale l'ANAC assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto;

il "Regolamento ANAC del 16 ottobre 2019 concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 relativo alla Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087);

l'art. 2 dello statuto del CNR, concernente gli scopi istituzionali che "quale ente pubblico nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnicoscientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche".

Considerato

che l'Autorità ed il CNR perseguono il comune preminente interesse pubblico di promuovere, diffondere, e valorizzare la cultura della legalità e trasparenza anche mediante attività di ricerca scientifica e sviluppo delle tecnologie connesse alle banche dati;

che l'Autorità, nell'ambito della propria missione istituzionale, attribuisce un valore strategico all'innovazione tecnologica finalizzata alla semplificazione e razionalizzazione della raccolta dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

che l'Autorità vigila sull'osservanza della disciplina normativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, il monitoraggio e l'elaborazione dei dati dei

contratti pubblici;

che il CNR ha elevate competenze nel settore dell'ICT che hanno già permesso, con la Commissione parlamentare di

inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere lo sviluppo di una piattaforma

digitale dedicata alla valorizzazione del patrimonio documentale (Progetto DB OPEN);

che l'Autorità ed il CNR perseguono il comune interesse pubblico di promuovere, diffondere, e valorizzare la cultura

della legalità e trasparenza anche mediante attività di ricerca scientifica e sviluppo delle tecnologie informatiche e

telematiche;

che l'Autorità ed il CNR intendono cooperare nello sviluppo di tecnologie per l'interoperabilità delle banche dati al fine

di semplificare e rendere meno onerosa la pubblicazione dei dati, agevolando al contempo fruibilità e confrontabilità

delle informazioni raccolte;

che l'Autorità e il CNR intendono collaborare, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, per la creazione di

una piattaforma unica della trasparenza, che semplifichi l'accesso alle informazioni pubblicate dai soggetti

interessati nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trasparenza;

Ritenuto

che il comune interesse pubblico di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione possa

essere efficacemente perseguito attraverso la circolazione delle informazioni nonché concordando e definendo

obiettivi comuni, ambiti e modalità esecutive di collaborazione istituzionale;

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e strutturale del presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

3

Il Protocollo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti finalizzata a contribuire alla realizzazione della Piattaforma Unica della Trasparenza.

ARTICOLO 3

(Ambiti di collaborazione)

La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà in particolare:

a) la sperimentazione e la valutazione di tecnologie digitali innovative e relative al recupero, alla classificazione ed alla interpretazione, in modalità automatizzata, delle informazioni che potranno confluire nella Piattaforma unica della Trasparenza, nonché ai servizi accessori afferenti e complementari alla stessa;

b) lo sviluppo di soluzioni tecnologiche finalizzate alla raccolta distribuita dei dati e la valorizzazione dei patrimoni documentali;

c) trasferimento tecnologico.

ARTICOLO 4

(Tavolo tecnico)

Per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2, le Parti convengono di istituire un Tavolo tecnico con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione.

I componenti del tavolo, designati per il tramite dei loro Referenti in numero non inferiore a due per ciascuna, coordinano a rotazione i lavori del tavolo.

In relazione alle specifiche tematiche oggetto di trattazione i Referenti valuteranno l'estensione della partecipazione ai lavori del Tavolo ad altri rappresentanti.

ARTICOLO 5

(Modalità attuative)

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.

Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Protocollo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei

soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le

collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

ARTICOLO 6

(Referenti istituzionali)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo quadro sono:

a) Per l'ANAC, il Segretario generale, ing. Filippo Romano, e il dirigente dell'Ufficio Servizi IT per la prevenzione della

corruzione e la trasparenza, dott. Rosario Riccio.

b) Per il CNR, il dott. Ivan Duca.

Le Parti, per il tramite dei loro Referenti, si impegnano a stabilire di comune accordo i contenuti, le modalità e i tempi

di attuazione delle diverse attività che volta per volta si concorderà di realizzare.

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi

indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per il CNR: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

ARTICOLO 7

(Comunicazione)

Le Parti promuoveranno congiuntamente la diffusione dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del

presente Protocollo d'Intesa, anche nella forma del comunicato stampa o mediante pubblicazione sui rispettivi siti

istituzionali, rapporti tecnici, relazioni scientifiche.

ARTICOLO 8

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, con possibilità di

rinnovo previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra da manifestare entro trenta giorni prima della

scadenza.

5

Nel corso del periodo di vigenza, qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative, i componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 potranno proporre integrazioni o modifiche al presente Protocollo.

Le modifiche e le integrazioni proposte si perfezioneranno a seguito dello scambio dei consensi dei Referenti di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 9

(Oneri finanziari)

Dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo quadro saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, e dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 11

(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)

I risultati delle attività realizzate specificatamente per la Piattaforma unica della Trasparenza nell'ambito del presente Protocollo, compresi prodotti software, informazioni, procedure e metodologie, resteranno di proprietà condivisa delle parti. Il CNR concede irrevocabilmente ad ANAC il diritto perpetuo ed esclusivo di utilizzo dei risultati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.

La realizzazione dei prodotti di valore commerciale o dei diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Le pubblicazioni scientifiche risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e dei nominativi dei soggetti che, per ognuna di esse, hanno contribuito attivamente alle attività di cui trattasi.

ARTICOLO 12

(Risoluzione delle controversie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

(Norme finali)

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Per il Consiglio Nazionale Ricerche

Il Presidente

la Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

(Firmato digitalmente il 7 agosto 2023)